



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. _____ del _____

In vigore dal 1° gennaio 2026

INDICE

Titolo I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Rinvio allo Statuto del contribuente e ai principi generali
Art. 3	Definizioni
Titolo II	ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI
Art. 4	Aliquote e tariffe
Art. 5	Forme di gestione
Art. 6	Funzionario responsabile dei tributi
Art. 7	Responsabili delle entrate non tributarie
Titolo III	TUTELA DEL CONTRIBUENTE E AGEVOLAZIONI
Art. 8	Informazione, pubblicità e accesso
Art. 9	Contraddittorio preventivo
Art. 10	Motivazione, annullabilità e nullità degli atti
Art. 11	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Art. 12	Bonus sociale per la TARI
Art. 13	Componente perequativa UR3 e profili contabili
Titolo IV	GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 14	Attività di controllo e verifica
Art. 15	Riscossione volontaria
Art. 16	Accertamento esecutivo
Art. 17	Riscossione coattiva
Art. 18	Rateazione delle somme dovute
Art. 19	Cessione dei crediti
Titolo V	AUTOTUTELA, CONTENZIOSO, RIMBORSI
Art. 20	Autotutela obbligatoria
Art. 21	Autotutela facoltativa
Art. 22	Contenzioso tributario
Art. 23	Transazione su crediti non tributari
Art. 24	Rimborsi e compensazioni
Titolo VI	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25	Notificazioni e domicilio digitale
Art. 26	Spese a carico del debitore e interessi
Art. 27	Condizioni di particolare disagio economico
Art. 28	Crediti di modesta entità
Art. 29	Trattamento dei dati personali
Art. 30	Rinvio dinamico e coordinamento
Art. 31	Norme transitorie
Art. 32	Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione e in coerenza con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con la legge 27 luglio 2000, n. 212, disciplina in via generale le entrate del Comune di Sassofeltrio, tributarie e non tributarie.
2. Il regolamento detta i principi e le procedure comuni in materia di accertamento, riscossione, rateazione, autotutela, contenzioso, rimborsi e trattamento dei dati. Restano ferme le riserve di legge in materia tributaria, comprese quelle relative al presupposto, ai soggetti passivi, all'aliquota massima e alla disciplina delle sanzioni.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in coerenza con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 784 e seguenti, con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, con la legge 31 agosto 2022, n. 130, con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con il regolamento (UE) 2016/679 e con la regolazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in materia di rifiuti.
4. Restano salve le disposizioni dei regolamenti dei singoli tributi e del regolamento di contabilità, ai quali il presente regolamento rinvia per quanto in esso non disciplinato.

Art. 2

Rinvio allo Statuto del contribuente e ai principi generali

1. Le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario locale e criteri di interpretazione del presente regolamento e dei regolamenti dei singoli tributi.
2. Il Comune, nei procedimenti di propria competenza, assicura le garanzie di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e in particolare il rispetto del contraddittorio, l'accesso alla documentazione, la tutela dell'affidamento, il divieto di bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela. Sono fatti salvi livelli ulteriori di tutela previsti dal presente regolamento o dai regolamenti dei singoli tributi.
3. L'attività del Comune in materia di entrate è informata ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, semplificazione, trasparenza ed economicità.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «entrate tributarie»: le imposte, le tasse e gli altri tributi di competenza comunale;
- b) «entrate non tributarie»: le entrate patrimoniali, da servizi, da sanzioni amministrative e ogni altra entrata di diritto pubblico o privato;

- c) «accertamento esecutivo»: l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- d) «TUBR»: il Testo Unico Bonus Rifiuti adottato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con la deliberazione 355/2025/R/RIF, e successive modificazioni;
- e) «TQRIF» e «TITR»: rispettivamente il Testo Unico Qualità Rifiuti e il Testo Unico Trasparenza Rifiuti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
- f) «domicilio digitale»: l'indirizzo elettronico eletto ai sensi degli articoli 3-bis e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, risultante dagli elenchi pubblici INAD e INI-PEC;
- g) «Funzionario responsabile»: il responsabile del servizio o della posizione organizzativa designato per la gestione del singolo tributo o della singola entrata.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI

Art. 4

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, nonché le misure delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, sono determinate con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti di legge e del prospetto delle aliquote di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove applicabile.
2. Le deliberazioni sono adottate entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata adozione, si intendono confermate per l'esercizio in corso le aliquote e le tariffe già in vigore, fatto salvo quanto diversamente stabilito da norme statali.
3. Le deliberazioni in materia tariffaria e di aliquote sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Art. 5

Forme di gestione

1. La gestione delle entrate comunali è scelta dal Consiglio comunale tra le forme consentite dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza ed equità.
2. Sono ammesse, in particolare, la gestione diretta, la gestione in forma associata mediante unione di comuni o convenzione ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l'affidamento a soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'affidamento a terzi non comporta maggiori oneri a carico del contribuente o dell'utente, fatte salve le spese rimborsabili previste dalla legge e dal presente regolamento.
4. Per la riscossione coattiva il Comune può avvalersi anche dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo la disciplina vigente.

Art. 6

Funzionario responsabile dei tributi

1. Per ciascun tributo comunale è designato, con provvedimento dell'organo competente, un Funzionario responsabile. La designazione tiene conto della qualifica, dell'esperienza professionale e della formazione del soggetto individuato. In considerazione delle dimensioni dell'Ente e dell'assenza di figure dirigenziali, il Funzionario responsabile è di norma individuato nel responsabile del servizio finanziario o del servizio tributi, titolare di posizione organizzativa nominato dal Sindaco ai sensi degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Al Funzionario responsabile competono in particolare:

- a) l'organizzazione delle attività gestionali del tributo, comprese quelle di informazione al contribuente;
- b) la sottoscrizione degli avvisi, degli accertamenti, dei provvedimenti di rimborso, di rateazione, di autotutela e di ogni altro atto che impegni l'Ente verso l'esterno;
- c) il visto di esecutività sulle liste di carico per la riscossione, anche coattiva;
- d) la cura del contenzioso e la rappresentanza in giudizio, nei limiti dell'articolo 22;
- e) la gestione dei rapporti con il soggetto affidatario, ove la gestione del tributo sia esternalizzata;
- f) ogni altra attività attribuita dalla legge o dai regolamenti.

Art. 7

Responsabili delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono affidate ai responsabili dei servizi competenti per materia, individuati con il Piano esecutivo di gestione o, in assenza, con il documento unico di programmazione e i decreti sindacali di nomina.

2. Il responsabile dell'entrata non tributaria provvede in particolare a:

- a) accertare l'entrata e comunicarla al servizio finanziario ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) curare le attività di sollecito bonario e di riscossione coattiva, mediante accertamento esecutivo ex articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero, nei casi residuali, mediante ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- c) concedere la rateazione e disporre i rimborsi nei limiti del presente regolamento;
- d) curare il contenzioso connesso all'entrata.

TITOLO III – TUTELA DEL CONTRIBUENTE E AGEVOLAZIONI

Art. 8

Informazione, pubblicità e accesso

1. Il Comune assicura un'adeguata informazione sui tributi e sulle altre entrate comunali mediante il sito istituzionale, lo sportello dedicato, gli avvisi affissi nei luoghi pubblici e i servizi telematici.

2. I regolamenti dei singoli tributi, le deliberazioni tariffarie e gli atti di interesse generale sono trasmessi, su richiesta, alle associazioni dei consumatori, ai centri di assistenza fiscale, agli ordini professionali e alle altre associazioni rappresentative di interessi diffusi, entro quindici giorni dall'esecutività.

3. Le informazioni rese al pubblico sono fornite nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento.

Art. 9

Contraddittorio preventivo

1. In attuazione dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti autonomamente impugnabili in materia tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, dalla comunicazione dello schema di atto al contribuente, con assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione di controdeduzioni o per l'accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo.

2. Il contraddittorio non si applica:

- a) agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni;
- b) ai casi di motivata urgenza per il fondato pericolo per la riscossione, da esplicitare nell'atto;
- c) agli ulteriori casi individuati dalla legge.

3. L'atto emesso a conclusione del procedimento dà conto, nella motivazione, delle osservazioni del contribuente o delle ragioni del loro mancato accoglimento. Il termine di decadenza per la notifica dell'atto è prorogato di centottanta giorni quando, tra la data di scadenza del termine assegnato per le controdeduzioni e quella di decadenza, intercorrono meno di centottanta giorni.

4. Il presente articolo costituisce livello minimo di tutela. I regolamenti dei singoli tributi possono prevedere garanzie ulteriori.

Art. 10

Motivazione, annullabilità e nullità degli atti

1. Gli atti di accertamento e riscossione sono motivati, a pena di annullabilità, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante indicazione dei presupposti, dei mezzi di prova e delle ragioni giuridiche su cui si fondano. Se l'atto fa riferimento ad altro atto non conosciuto dal destinatario, lo stesso è allegato, salvo riproduzione del contenuto essenziale.

2. Gli atti sono nulli, ai sensi dell'articolo 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei casi di difetto assoluto di attribuzione, di contrasto con precedente giudicato favorevole al contribuente e negli ulteriori casi espressamente previsti dalla legge. I vizi di nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del giudizio.

3. I fatti e i mezzi di prova posti a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non mediante adozione di un nuovo atto, nei limiti delle decadenze e nel rispetto del divieto di bis in idem.

Art. 11

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti dei singoli tributi, e sono deliberate dall'organo competente entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni introdotte dalla legge successivamente alle deliberazioni si intendono immediatamente applicabili, salva espressa e diversa determinazione del Consiglio comunale, ove ammessa.
3. Resta ferma l'applicazione, secondo i rispettivi presupposti, delle agevolazioni previste per gli enti del Terzo settore ai sensi degli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 12

Bonus sociale per la TARI

1. Il bonus sociale per la tassa sui rifiuti è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2025, n. 24, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con le deliberazioni 133/2025/R/RIF e 355/2025/R/RIF, e secondo il Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR) e successive modificazioni.
2. Il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della TARI dovuta dall'utenza domestica, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui non sia possibile determinare l'ammontare riferito alla tariffa effettivamente applicata. Spetta ai nuclei familiari con attestazione ISEE in corso di validità non superiore al limite annualmente fissato dalla normativa statale, ovvero alla soglia maggiorata prevista per i nuclei con almeno quattro figli a carico.
3. Il bonus è riconosciuto automaticamente a una sola utenza domestica intestata a uno dei componenti del nucleo familiare, sulla base dei dati ISEE messi a disposizione dall'INPS e trasmessi tramite il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte). Non occorre presentazione di istanza.
4. Il bonus relativo all'anno «n» è erogato nell'avviso di pagamento TARI dell'anno «n+1», entro la scadenza fissata dalla regolazione vigente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno «n+1». Per il bonus di competenza 2025 l'erogazione avviene nell'avviso TARI 2026 entro il termine sopra indicato, secondo quanto disposto dall'Autorità.
5. Il Comune, ove ne ricorrano i presupposti finanziari e nel rispetto degli equilibri di bilancio, può deliberare misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale, ampliando la platea o incrementando l'entità della riduzione. Le misure di maggior favore sono finanziate con risorse proprie e non possono in alcun caso essere coperte dalla componente perequativa UR3.
6. Il bonus non si applica alle utenze non domestiche. Restano ferme le ulteriori riduzioni e agevolazioni previste dal regolamento TARI.

Art. 13

Componente perequativa UR3 e profili contabili

1. La componente perequativa UR3 è applicata, ai sensi della deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF, a tutte le utenze domestiche e non domestiche assoggettate alla TARI, nella misura unitaria annualmente determinata dall'Autorità. La componente è riportata in evidenza separata nell'avviso di pagamento TARI e nei documenti informativi all'utenza, ai sensi del TITR.
2. Le somme rimosse a titolo di componente UR3 sono riversate dal Comune alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) al netto degli importi erogati a titolo di bonus, secondo le tempistiche e le modalità stabilite dall'Autorità.
3. Sotto il profilo contabile, applicandosi il criterio dell'accertamento per emissione, le quote UR3 confluiscono nell'avanzo di amministrazione accantonato, in parte come fondo crediti di dubbia esigibilità e in parte come somme in attesa di destinazione. L'avanzo accantonato presunto è applicato sulla competenza dell'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 187, comma 3-sexies, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della quantificazione delle somme dovute agli aventi diritto.
4. La quota di insoluto relativa alla componente UR3 è finanziata in conto competenza nell'esercizio in cui matura l'obbligo di riversamento alla CSEA, secondo le indicazioni di prassi del Ministero dell'economia e delle finanze e della Commissione Arconet.

TITOLO IV – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 14

Attività di controllo e verifica

1. Il Funzionario responsabile e i responsabili delle entrate non tributarie svolgono i controlli sulle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e versamenti, in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento.
2. Nell'attività di controllo il contribuente o l'utente è invitato a fornire chiarimenti, esibire documenti e rispondere a questionari, con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni. L'attività si svolge nel rispetto del principio di proporzionalità e con il minor aggravio possibile per il destinatario.
3. Per le attività di accertamento dei tributi locali è consentito il ricorso a banche dati e flussi informativi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, dall'INPS, dalla Camera di commercio e dagli altri enti, nei limiti delle convenzioni e dei protocolli stipulati e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15

Riscossione volontaria

1. Il Comune riscuote le proprie entrate nei termini fissati dalla legge e dai regolamenti dei singoli tributi, anche mediante autoliquidazione del contribuente o invio di avvisi di pagamento.
2. Il pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali avviene attraverso i canali e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la piattaforma pagoPA, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Per le somme non versate nei termini, il Funzionario responsabile può emettere solleciti di pagamento bonario prima dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 16

Accertamento esecutivo

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, contengono, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero entro sessanta giorni dalla notifica per le entrate patrimoniali, nonché l'avvertenza che, decorso tale termine senza pagamento, l'atto acquista efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 e in assenza di pagamento o di rateazione, l'atto è affidato in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante trasmissione del flusso informativo previsto dalla normativa vigente.

3. Per importi fino a 10.000 euro, prima dell'attivazione di procedure cautelari ed esecutive, è inviato al debitore un sollecito di pagamento che assegna ulteriori trenta giorni per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. L'esecuzione forzata è sospesa per centottanta giorni dalla data di affidamento in carico, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvi i casi di accertamento definitivo, di decadenza dalla rateazione e di fondato pericolo per la riscossione, nei quali la sospensione non opera.

5. Le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e le altre sanzioni amministrative non tributarie, ove non comprese nell'ambito applicativo del comma 792, sono rimosse mediante cartella di pagamento o ingiunzione fiscale, secondo le rispettive discipline.

Art. 17

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali avviene mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 16, secondo le modalità del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, ovvero, nei casi residuali, mediante ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il Comune individua il soggetto legittimato alla riscossione coattiva con le modalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3. Sono impiegati gli strumenti cautelari del fermo amministrativo dei beni mobili registrati e dell'iscrizione ipotecaria, nonché le procedure esecutive di pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi, ivi compresa la procedura semplificata di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Resta ferma, per le entrate non tributarie, la facoltà di agire secondo le procedure esecutive di diritto comune.

5. Le attività di riscossione coattiva si conformano alle eventuali sopravvenute disposizioni di riforma della riscossione, ivi comprese quelle introdotte dal decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, e dal decreto legislativo 5 marzo 2025, n. 33.

Art. 18

Rateazione delle somme dovute

1. Su istanza del debitore che versi in temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, debitamente documentata, il Funzionario responsabile concede la dilazione del pagamento delle somme dovute, ai sensi dell'articolo 1, commi 796 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La rateazione è concessa secondo il seguente schema, riferito a ciascun titolo, con riferimento all'intero debito:

- a) fino a 100,00 euro: non è concessa rateazione;
- b) da 100,01 a 500,00 euro: fino a 4 rate mensili;
- c) da 500,01 a 3.000,00 euro: fino a 12 rate mensili;
- d) da 3.000,01 a 6.000,00 euro: fino a 24 rate mensili;
- e) da 6.000,01 a 20.000,00 euro: fino a 36 rate mensili;
- f) oltre 20.000,00 euro: fino a 72 rate mensili.

2. L'istanza di rateazione, ove presentata prima della scadenza del termine per il pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo, sospende l'esecutività dell'atto fino alla decisione del Funzionario responsabile.

3. Per importi superiori a 20.000,00 euro il Funzionario responsabile può subordinare la concessione della rateazione alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di durata pari alla dilazione concessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 798, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese e maturano interessi al tasso legale dalla data di presentazione dell'istanza.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. In tal caso l'intero importo residuo è immediatamente ed integralmente riscuotibile in unica soluzione, maggiorato degli interessi di mora.

6. La concessione della rateazione è subordinata alla regolarità dei piani di rientro precedentemente concessi al medesimo debitore.

7. I regolamenti dei singoli tributi possono stabilire condizioni e modalità di rateazione di maggior favore, fermo restando il limite massimo di rate previsto dalla legge.

Art. 19

Cessione dei crediti

1. Il Comune può procedere alla cessione pro-soluto dei crediti di dubbia, difficile o antieconomica esigibilità, mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo gli indirizzi deliberati dalla Giunta comunale.

2. I crediti oggetto di cessione sono individuati dal Funzionario responsabile dell'entrata con apposito provvedimento, sentito il responsabile del servizio finanziario, e in coerenza con le risultanze del riaccertamento dei residui attivi.

TITOLO V – AUTOTUTELA, CONTENZIOSO, RIMBORSI

Art. 20

Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212, procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione, e in particolare:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, entro i termini di decadenza.

2. L'autotutela obbligatoria non è esercitabile decorso un anno dalla definitività dell'atto per mancata impugnazione.

3. L'autotutela non è ammessa in presenza di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione che si pronunci sui medesimi motivi che giustificerebbero l'annullamento.

4. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione ai fini del presente articolo, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.

5. Il diniego espresso o tacito dell'autotutela obbligatoria è impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 21

Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 20, il Funzionario responsabile può, ai sensi dell'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212, procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. L'autotutela non può essere esercitata quando l'atto sia stato oggetto, anche parzialmente, di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o acquiescenza.

3. La valutazione del Funzionario responsabile tiene conto, tra l'altro, della probabilità di soccombenza dell'amministrazione, del costo della difesa e dell'interesse pubblico al consolidamento della pretesa. La motivazione del provvedimento dà atto degli elementi valutati.
4. Con riguardo alle valutazioni di fatto, la responsabilità erariale è limitata alle ipotesi di dolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Il rifiuto espresso dell'autotutela facoltativa è impugnabile ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 22

Contenzioso tributario

1. Le funzioni di rappresentanza e di assistenza tecnica nel processo dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, di cui alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono attribuite al Sindaco o, su sua delega, al Funzionario responsabile del tributo o ad altro dipendente abilitato, secondo le regole del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. L'autorizzazione alla costituzione in giudizio, all'appello e alla conciliazione è di competenza della Giunta comunale, salvo casi di particolare urgenza in cui provvede il Sindaco con successiva ratifica.
3. Per le controversie di particolare rilevanza giuridica o economica la difesa può essere affidata, con motivata determinazione, a professionisti esterni iscritti agli appositi albi, nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici e degli equi compensi.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'eventuale contenzioso connesso all'attività di accertamento e riscossione è a carico del soggetto concessionario, che subentra al Comune nella legittimazione processuale, salvo diversa pattuizione e fatte salve le ipotesi di responsabilità solidale.

Art. 23

Transazione su crediti non tributari

1. Il responsabile dell'entrata non tributaria può, con motivato e documentato provvedimento, proporre o disporre transazioni su crediti di incerta riscossione, al fine di assicurare un recupero, anche parziale, in tempi compatibili con gli equilibri di bilancio.
2. Il provvedimento è adottato nel rispetto dell'articolo 239 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ove applicabile, e delle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di riaccertamento dei residui attivi.
3. La transazione è preceduta da istruttoria tecnica e contabile e, ove necessario, dal parere del responsabile del servizio finanziario.

Art. 24

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto, a pena di decadenza, entro i termini fissati dalla legge o, in mancanza, dai regolamenti dei singoli tributi, decorrenti dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Quando il Funzionario responsabile rilevi motivi ostativi, comunica al richiedente le ragioni e assegna un termine non inferiore a dieci giorni per integrazioni o chiarimenti. Il termine del procedimento è sospeso fino alla risposta o, in difetto, fino allo spirare del termine assegnato.
3. Su istanza del contribuente, in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, il Funzionario responsabile può autorizzare la compensazione con debiti tributari della medesima natura, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti dei singoli tributi.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi al tasso legale, salvo diversa previsione di legge.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Notificazioni e domicilio digitale

1. Le notificazioni degli atti tributari sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Per i soggetti dotati di domicilio digitale risultante dagli elenchi pubblici INI-PEC e INAD, la notificazione è eseguita in via prioritaria mediante posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito qualificato, ai sensi degli articoli 3-bis e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. La notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito qualificato non comporta addebito di spese al destinatario.
4. Per le notificazioni a mezzo del servizio postale si applicano la legge 20 novembre 1982, n. 890, e la legge 21 gennaio 1994, n. 53, per quanto compatibili.

Art. 26

Spese a carico del debitore e interessi

1. Per la riscossione volontaria sono a carico del debitore le spese di elaborazione, stampa, recapito e notifica degli inviti di pagamento e degli eventuali solleciti, nei limiti delle tariffe vigenti.
2. Per la riscossione coattiva sono addebitate al debitore le spese della procedura amministrativa, esecutiva e cautelare, secondo le tariffe stabilite dalla legge e dai provvedimenti dell'agente della riscossione.
3. Dalla data in cui il credito diviene esigibile maturano gli interessi di mora al tasso legale, calcolati giorno per giorno, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.

Art. 27

Condizioni di particolare disagio economico

1. Il Funzionario responsabile, tenuto conto degli indirizzi della Giunta comunale, valuta l'opportunità di non attivare procedure cautelari ed esecutive in considerazione dell'importo del credito, della solvibilità del debitore e dell'economicità dell'azione.
2. In presenza di particolare disagio economico, individuato sulla base di indicatori reddituali per le persone fisiche e di indici di liquidità e produzione per le persone giuridiche, il Funzionario responsabile può sospendere per sei mesi l'avvio o la prosecuzione delle procedure cautelari ed esecutive.
3. Al termine dei sei mesi, accertato il persistere delle condizioni di disagio, la sospensione può essere prorogata fino a un massimo complessivo di dodici mesi.
4. Le valutazioni e i provvedimenti di cui al presente articolo sono adeguatamente motivati e documentati nell'istruttoria.

Art. 28

Crediti di modesta entità

1. Non si fa luogo al versamento, all'accertamento, alla riscossione e al rimborso delle entrate comunali quando l'importo dovuto, riferito ad anno d'imposta o di competenza, non superi 12,00 euro, fatte salve diverse previsioni di legge o dei regolamenti dei singoli tributi.
2. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali per somme inferiori a 30,00 euro. Il limite si intende riferito all'intero debito del soggetto, anche derivante da annualità o entrate diverse.
3. Gli importi minimi di cui al presente articolo non costituiscono franchigia di pagamento. Il debito resta dovuto e potrà essere richiesto cumulativamente, fatta salva la prescrizione.
4. I regolamenti dei singoli tributi possono fissare ulteriori limiti, in coerenza con il principio di economicità dell'azione amministrativa.

Art. 29

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle entrate comunali avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per le finalità istituzionali di accertamento, riscossione, contenzioso e rimborso.
2. Titolare del trattamento è il Comune di Sassofeltrio. Responsabile interno del trattamento, per ciascun ambito, è il Funzionario responsabile dell'entrata. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) esercita le funzioni di cui agli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) 2016/679.
3. In caso di affidamento della gestione a terzi, l'affidatario è nominato responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679. I dati raccolti restano di proprietà esclusiva del Comune e, alla cessazione del rapporto, sono restituiti nei formati richiesti entro sessanta giorni; l'affidatario uscente provvede alla distruzione delle copie residue entro un anno dalla cessazione.

4. I dati possono essere comunicati ai soggetti affidatari di pubblici servizi, ai patrocinanti in giudizio e alle pubbliche amministrazioni nei limiti previsti da norme di legge o di regolamento. I tempi di conservazione sono definiti nel registro dei trattamenti e nella documentazione di accountability del Comune.

Art. 30

Rinvio dinamico e coordinamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia, in via dinamica, alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di entrate degli enti locali, e in particolare al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla legge 27 luglio 2000, n. 212, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ai decreti legislativi 29 luglio 2024, n. 110 e 5 marzo 2025, n. 33, in quanto applicabili.
2. Le disposizioni del presente regolamento si coordinano con il regolamento di contabilità, con i regolamenti dei singoli tributi e con le convenzioni di affidamento delle entrate. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni dei regolamenti speciali per la materia da essi disciplinata.
3. I richiami a disposizioni di legge contenuti nel presente regolamento si intendono effettuati al testo vigente delle disposizioni richiamate.

Art. 31

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti notificati e ai procedimenti avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2. Per i procedimenti pendenti continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, salvo che il presente regolamento preveda livelli di tutela ulteriori per il contribuente o per il debitore, nel qual caso si applicano le disposizioni più favorevoli.
3. Restano salvi gli effetti degli atti di accertamento, riscossione e rateazione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore, nonché le convenzioni di affidamento in essere, fino alla loro naturale scadenza.
4. Per quanto attiene alla successione fiscale e finanziaria tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna a seguito del passaggio del Comune ai sensi della legge 28 maggio 2021, n. 84, restano ferme le clausole degli accordi e degli atti congiunti adottati ai sensi della medesima legge.

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il regolamento generale delle entrate comunali precedentemente vigente, nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il presente regolamento.

3. Copia del regolamento è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla legge.